

Attualità

## Il diritto d'autore (1)

18 Aprile 2007

Con tutte le modifiche apportate per adeguarla al mutato contesto economico, sociale e tecnologico la legge 633/1941 è ancora il riferimento normativo più diretto e generale nell'ordinamento italiano



Il "diritto d'autore" rappresenta in verità, nel mondo contemporaneo, la mera sintesi concettuale di un coacervo di "diritti" e posizioni giuridiche, poste a presidio di un bene immateriale ma strategico, soprattutto nella moderna economia globalizzata e devitalizzata.

Il contenuto intellettuale, che in tale contesto è fatto oggetto di possesso, privativa, cessione, trasmissione, eccetera, rappresenta, senza alcun giudizio in ordine al carattere "artistico" delle opere (che può sussistere o no), un *quid pluris* d'autenticità e originalità, suscettibile di protezione giuridica e di valutazione economica.

Il bene in oggetto può essere veicolato da mezzi di comunicazione e trasmissione diversi tra loro, in grado - come avviene nel caso dei contenuti resi disponibili *on line* - di garantirne la diffusione e la riproduzione in tutto il mondo.

Prima di prendere in considerazione gli aspetti tributari delle questioni che involgono le "opere dell'ingegno", si tenterà nelle pagine che seguono di fare una sintesi ragionata delle numerosissime disposizioni che ne regolano l'esistenza, sul piano interno e internazionale.

Il diritto d'autore nel Codice civile

In via generalissima, l'ordinamento italiano disciplina e classifica le opere intellettuali nel capo I del titolo IX del V libro ("Del lavoro") del Codice civile.

In particolare, l'articolo 2575 stabilisce che formano oggetto del diritto d'autore "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma

*di espressione*".

E' evidente che i redattori del codice non potevano in alcun modo prevedere l'avvento di ulteriori "opere" tutelabili, quali il *software*, le quali avrebbero però ricevuto tutela dapprima in via giurisprudenziale, e quindi attraverso integrazioni alla normativa speciale.

Il diritto d'autore si acquisisce a titolo originario con la creazione dell'opera (articolo 2576), e si scinde in tre ulteriori "diritti", che potrebbero essere intesi anche quali "partizioni" di un "diritto" unitario:

1. il diritto esclusivo di pubblicare l'opera
2. il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente
3. anche dopo la cessione dei diritti di cui sopra, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa che possa essere pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (articolo 2577).

I primi due hanno soprattutto carattere patrimoniale; il terzo, si configura, invece, come diritto morale inalienabile e imprescrittibile.

L'opera è protetta solamente in presenza dei requisiti fondamentali della creatività (deve infatti trattarsi di opere "nuove", anche in misura minima, e non di mere ripetizioni di altre opere esistenti), dell'originalità (l'opera deve quindi essere anche sostanzialmente, e non solo formalmente, "non riprodotto" del contenuto di altre), e della concretezza (dovendosi trattare di prodotto concreto idoneo a essere pubblico e riprodotto).

Le disposizioni del codice sono integrate e precisate soprattutto dalla legge 633/1941, "Protezione del diritto d'autore e d'altri diritti connessi al suo esercizio", e da una serie ormai numerosa di altri atti normativi di rango legislativo e regolamentare, succedutisi nel tempo.

Gli accordi internazionali

Ma la piena disciplina delle posizioni giuridiche connesse ai diritti su opere dell'ingegno non può rinvenirsi nella sola legislazione italiana: il quadro normativo internazionale sui diritti intellettuali si compone infatti di numerose convenzioni, tra le quali possono rammentarsi:

- la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 1883, più volte riveduta nel corso del XIX e del XX secolo
- la convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma nel 1967
- la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, anch'essa più volte riveduta in seguito
- la convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra nel 1952 e riveduta a Parigi nel 1971
- la convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fotogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Ginevra nel 1971
- l'accordo Trips sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato con legge 747/1994
- il *Wipo Performances and Phonograms Treaty*, adottato il 20.12.1996.

#### Le direttive comunitarie

Anche a livello europeo, la regolamentazione risulta alquanto fitta; tra i numerosi atti normativi emanati dalle istituzioni comunitarie, possono rammentarsi:

- la direttiva n. 91/250/Cee del Consiglio, del 14/5/1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
- la direttiva n. 96/9/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/3/1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati
- la direttiva n. 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/5/2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
- la direttiva n. 84/2001/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/9/2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
- la risoluzione del Consiglio del 14/5/1992, sul rafforzamento della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

#### La legge sul diritto d'autore

La succitata legge 633/1941 costituisce ancora, con tutte le modificazioni e le integrazioni

apportate per adeguarla al mutato contesto economico, sociale e tecnologico, il riferimento normativo più diretto e generale in materia di diritto d'autore nell'ordinamento italiano.

Tale normativa, assai complessa e articolata, tiene conto delle numerose "filiazioni" del diritto d'autore, cioè delle forme di tutela e di particolare considerazione che sono attribuite all'opera dell'ingegno in ragione della peculiare "originalità" connessa alla personalità dell'autore.

Senza per ora tener conto delle ultime innovazioni, può rammentarsi che la legge del 1941 disciplina i seguenti aspetti:

- all'articolo 2, la tutelabilità delle elaborazioni - di vario genere espressivo - che di per sé costituiscono "opera originale", ma anche delle *"opere coreografiche o pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti"*, e, ad esempio, delle opere figurative *"...anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate"*
- all'articolo 12, il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in qualunque forma e modo, originale e derivato
- all'articolo 13, il diritto esclusivo di riprodurre, che consente *"la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo"*
- all'articolo 14, il diritto esclusivo di trascrivere, relativo alla trasformazione dell'opera orale in opera scritta o riprodotta attraverso altri mezzi
- all'articolo 15, il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico le opere musicali, drammatiche, cinematografiche o comunque *"di pubblico spettacolo"* e l'opera orale
- all'articolo 16, il diritto esclusivo di diffondere il "contenuto intellettuale", attraverso mezzi di diffusione quali il telefono, la televisione e simili
- all'articolo 17, il diritto esclusivo di distribuzione, relativo al commercio, alla circolazione e in genere alla "messa a disposizione" del pubblico dell'opera e dei suoi esemplari, che comprende anche il diritto esclusivo di introdurre a fini di distribuzione all'interno della Ue le riproduzioni formate negli Stati extracomunitari
- all'articolo 18, il diritto esclusivo di tradurre, di elaborare (che consente ogni forma di modificazione, elaborazione e trasformazione dell'opera), di pubblicare le opere in raccolta e di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (successiva, atteso che le modificazioni in sede d'esecuzione dell'opera sono ricomprese nel diritto esclusivo d'elaborazione)
- all'articolo 18-bis, commi 1 e 2, il diritto esclusivo di noleggiare a fini di *"beneficio economico o commerciale"*, nonché di dare in prestito.

Può essere infine rammentata l'ampia tutela civile (articoli 168-170) e penale (articoli 171-174) sia dei diritti morali, che di quelli a carattere patrimoniale, e l'affidamento dell'attività d'intermediazione "... comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta d'intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, d'esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica d'opere tutelate" alla Siae (Società italiana degli autori e degli editori).

*1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 20*

di

**Fabio Carriolo**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/diritto-dautore-1>